



Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO
PER L'AUTORIZZAZIONE
E LA VIGILANZA DELLE IMPRESE
E SOCIETA' DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

**Adottato con Deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 59 del 20.04.2012**

INDICE

- ART. 1 - Generalita' e fonti normative
- ART. 2 - Attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- ART. 3 - Programmazione numerica delle autorizzazioni
- ART. 4 - Autorizzazione
- ART. 5 - Attivita' espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici in regime di convenzionamento o di concessione
- ART. 6 - Idoneita' professionale
- ART. 7 - Capacita' finanziaria
- ART. 8 - Responsabilita' professionale e personale esecutivo
- ART. 9 - Domanda di autorizzazione e relativa documentazione
- ART. 10 - Disciplina dell'autorizzazione
- ART. 11 - Deposito cauzionale
- ART. 12 - Contributo "una tantum"
- ART. 13 - Tassa di concessione e rinnovo
- ART. 14 - Trasferimento sede
- ART. 15 - Locali
- ART. 16 - Registro giornale
- ART. 17 - Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida
- ART. 18 - Tariffe
- ART. 19 - Vigilanza
- ART. 20 - Sanzioni
- ART. 21 - Norme transitorie e finali
- ART. 22 - Licenze ex art. 115 T.U.L.P.S. per l'attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciate successivamente all' entrata in vigore della legge 264/91
- ART. 23 - Entrata in vigore

Art. 1
Generalita' e fonti normative

Ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264, le funzioni inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono attribuite alle Province. La materia del settore è regolata, oltre che dalla legge sopraindicata, dal Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), dalla Legge 4 gennaio 1994, n. 11 (Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi), dai Decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero dei Trasporti.

Art. 2

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla legge n. 264/1991 e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
2. La legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il disbrigo di pratiche - automobilistiche.
3. L'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto è esercitata, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole; nello svolgimento di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge n. 264 del 1991.
4. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 10 dicembre 1986, n. 870, esami per conducenti di veicoli a motore, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

Art. 3

Programmazione numerica delle autorizzazioni (Allegato 2)

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese o da società autorizzate dalla Provincia.
2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, la Provincia di Avellino, visto il decreto del Ministro dei Trasporti del 9 dicembre 1992, considerata la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge 264/91, sentiti i Comuni e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, definisce il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio di attività di consulenza.
3. Il numero massimo delle agenzie, a livello provinciale e di zona, viene definito in rapporto al numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, come risultante da verifica quinquennale sulla base dei dati forniti dal CED Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Solo dopo l'approvazione e la pubblicazione del programma provinciale potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni ovvero trasferimenti di sede.

Art. 4

Autorizzazione

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea residente in Italia;
 - b) abbia raggiunto la maggiore età;
 - c) non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/91;

- g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria;
- h) presenti ricevuta del deposito cauzionale, del versamento "una tantum" e della tassa di concessione governativa.
2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
- a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'.
3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
- Le societa' devono dimostrare la disponibilita' di idonei locali di cui alla lettera g) e presentare le attestazioni di versamento di cui alla lettera h) del comma 1.
4. Per effetto di quanto disposto dall' art. 2249, comma primo, del Codice Civile non e' consentito il rilascio di autorizzazione, neppure ai sensi dell' art 21 del presente regolamento, a societa' esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro quinto del Codice Civile (societa' in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, per azioni ed a responsabilita' limitata).
5. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Settore preposto della Provincia. Per l'esercizio delle attivita' istruttorie e di vigilanza, il Dirigente di Settore si avvale dell'Ufficio appositamente costituito.

Art. 5

Attivita' espletata da Uffici di Enti Pubblici non economici
direttamente o in regime di convenzionamento o di concessione

1. L'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge n. 264/1991, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi e i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge, e' regolato dall'art. 337, comma 5, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e dall' art 1, comma quarto, della Legge 4 gennaio 1994, n. 11.
2. L'attivita' di consulenza di cui all'art. 2 del presente Regolamento, esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 e' soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge n. 264/1991. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento nonche' dell'attestato di idoneita' professionale.
- All'automobile club competente si applica l' articolo 9 della legge n. 264/1991.
4. Gli uffici di cui al comma secondo rilasciano la ricevuta prevista dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264, art.7.
5. In caso di violazione di norme relative all'esercizio di detta attivita', agli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli Enti Pubblici non economici, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 6

Idoneita' Professionale

1. Per l'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' richiesto l'attestato di idoneita' professionale, rilasciato previo superamento di uno specifico esame, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 264/1991 cosi' come modificato dalla legge 11/1994.
2. Nel caso in cui l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della legge 264/91, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'attestato di idoneita' professionale puo' essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.

Art. 7

Capacita' finanziaria

1. Le imprese individuali e le società che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per iniziare ex novo attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,49.

2. L'attestazione, effettuata secondo lo schema allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti del 9.11.1992, deve avere riferimento ad un importo pari a Euro 51.645,69 e non può, per raggiungere la somma richiesta, essere effettuata frazionatamente da più istituti di credito o società finanziarie, in quanto ciò contravverrebbe ai criteri informativi che sottostanno alla dimostrazione del requisito.

Art. 8

Responsabilità professionale e personale esecutivo

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

2. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di dipendenti in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento.

3. Il titolare di impresa individuale, i soci in caso di società ed il personale dipendente adibito ad adempimenti anche puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

Art. 9

Domanda di autorizzazione e relativa documentazione.

La domanda per ottenere l'autorizzazione dovrà essere redatta in carta legale, con firma autenticata, ed indirizzata impersonalmente alla Provincia di Avellino.

La domanda potrà essere presentata solo dopo l'approvazione e la pubblicazione del programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio di attività di consulenza.

Nella domanda dovranno essere indicati per il richiedente responsabile professionale dell'impresa:

- luogo e data di nascita
- residenza
- cittadinanza
- codice fiscale

ed inoltre

- denominazione e sede dell'impresa
- partita I.V.A.

- generalità e codice fiscale dell'eventuale personale che potrà svolgere adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici

Documentazione da allegare alla domanda:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; i cittadini di stato estero, membro della Comunità Europea, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare;
- b) certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, in carta semplice (uso antimafia);
- c) visura camerale (non richiesta per le nuove ditte individuali, le quali, peraltro, dovranno presentarla entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Provincia);
- d) certificato di idoneità professionale in copia autenticata;
- e) planimetria, redatta da tecnico abilitato, relativa ai locali aventi i requisiti di cui al punto 2, art. 1, del Decreto del Ministro dei Trasporti in data 9.11.1992;
- f) certificato, rilasciato dal Comune, di conformità dei locali adibiti all'attività di consulenza ed in funzione di tale specifica destinazione, agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti comunali;
- g) attestato di capacità finanziaria.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato altresì alla consegna delle seguenti attestazioni:

- ricevuta deposito cauzionale,
- ricevuta relativa al contributo una-tantum,

- ricevuta della tassa di concessione,

nelle forme di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13.

In caso di societa', le certificazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere trasmesse per:

- tutti i soci quando trattasi di societa' di persone;

- i soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

- gli amministratori, per ogni altro tipo di societa'.

Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere altresì indicato il codice fiscale.

In caso di societa', l'attestato di idoneita' professionale deve essere presentato da almeno uno - dei soci per le societa' di persone,

- dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni,

- degli amministratori per ogni altro tipo di societa'

e la documentazione relativa al possesso di adeguata capacita' finanziaria deve essere riferita alla societa' medesima.

La Provincia provvedera' d'ufficio ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma primo, lettere c) d) e), dell'art. 4 del presente regolamento, nonche' a richiedere il rilascio della certificazione di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni; a tale ultimo scopo, anche per il personale dipendente adibito ad adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovra' essere prodotto certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, in carta semplice.

Art. 10

Disciplina dell'autorizzazione

1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione stessa e' stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione.

2. La Provincia puo' autorizzare la sospensione dell' attivita', su istanza, in carta legale e con firma autenticata, del titolare dell' autorizzazione, per motivate e gravi esigenze.

La sospensione e' accordata per un periodo massimo di mesi dodici, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, qualora al termine di detto periodo l'attivita' non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verra' revocata d'ufficio.

3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del dante causa che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell' impresa individuale in possesso dell' attestato di idoneita' professionale o dei requisiti di cui all' art 10 della legge 264/91 cosi' come modificato dalla legge 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato d' idoneità professionale di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della ditta individuale in una societa' avente o meno personalita' giuridica, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.

5. Nel caso di societa', a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica o giuridica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneita' professionale o dei requisiti di cui all' art 10 della legge 264/91 cosi' come modificato dalla legge 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, periodo entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneita' professionale.

6. Il decesso, l' incapacità fisica o giuridica del titolare dell' impresa individuale, del socio o dell'amministratore di societa', in possesso dell'attestato di idoneita' professionale o dei requisiti di cui all' art 10 della legge 264/91 cosi' come modificato dalla legge 11/94, costituiscono motivate e gravi esigenze ai sensi del precedente comma 2.

7. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata in favore di una societa', l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, deve essere

comunicata alla Provincia, che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

9. Se varia la sola denominazione dello studio di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di esso, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

10. In caso di rinuncia all'autorizzazione, deve essere presentata una dichiarazione (in carta legale e con firma autenticata del titolare) indirizzata alla Provincia, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare il decreto di autorizzazione (in originale).

11. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione (con firma autenticata) del precedente titolare.

12. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:

- per morte del titolare in mancanza di eredi;
- per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall'art. 20;
- per espressa rinuncia.

Art. 11

Deposito cauzionale

L'entità della cauzione pecuniaria, di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 264/1991, e le modalità di versamento della stessa sono determinate con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con i Ministri della Marina Mercantile e delle Finanze.

Art. 12

Contributo "una tantum"

L'importo del contributo una tantum, previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 264/1991, e le modalità di versamento dello stesso sono determinati con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro.

Art. 13

Tassa di concessione e rinnovo

La tariffa della tassa di concessione governativa per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 4 e per il rinnovo annuale della stessa è determinata con Decreto del Ministero delle Finanze.

Entro 30 giorni dal pagamento della tassa annuale di rinnovo, le imprese e le società che esercitano l'attività disciplinata dal presente regolamento dovranno far pervenire alla Provincia la ricevuta relativa al suddetto versamento.

Art. 14

Trasferimento sede

Il trasferimento della sede, purché avvenga nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante rilascio di specifico nulla-osta, con presa d'atto e aggiornamento dell'autorizzazione.

La domanda potrà essere presentata solo dopo l'approvazione e la pubblicazione del programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio di attività di consulenza.

Art. 15

Locali

1. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.
Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. L'altezza minima di tali locali e' quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Tali locali devono comprendere:
 - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 m.quadri di superficie complessiva, con non meno di 20 m.quadri utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, deve essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
 - b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
4. Qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma precedente.

ART. 16 Registro Giornale

1. Il titolare dell'Impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di Società, gli amministratori redigono un registro giornale che, indicando giorno per giorno le operazioni relative all'impresa, riporta gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.
2. Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.
3. Il registro giornale deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

ART. 17 Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida.

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall' art. 180 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti del 8.2.1992, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio; la predetta ricevuta non può essere né prorogata né rinnovata. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.
2. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve porre a disposizione all'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto del documento consegnato.

ART. 18 Tariffe

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal Ministero stesso.
2. Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dall'Impresa o dalla Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riportate su tabella timbrata dalla Provincia (che ne conserva copia), devono essere permanentemente affisse nei locali, ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

ART. 19
Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento e' affidata alla Provincia e ai Comuni ai sensi dell'art. 9 della Legge 8 agosto 1991, n.264.

Essa viene svolta dal personale della Provincia, all'uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento, mediante ispezioni presso le rispettive sedi.

I controlli tendono ad accertare:

- a) la regolarita' dell'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) l'osservanza delle tariffe;
- c) la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al precedente art. 17;

la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stata autorizzata.

ART. 20
Sanzioni (Allegato 1)

L'applicazione delle sanzioni amministrative e' regolata dalla legge 24.11.1981, n. 689 e, per la parte relativa ai punti 3 e 4 del capoverso successivo, dal titolo VI del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, che dispone, altresì, la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In caso di accertata violazione alle norme del presente regolamento, il Presidente della Provincia, previa istruttoria avviata d'ufficio anche su iniziativa dei Comuni, emana i conseguenti provvedimenti sanzionatori:

- 1) ove siano rilevate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' o inosservanza delle tariffe stabilite, viene inoltrata formale diffida;
- 2) qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarita', dopo la terza diffida si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 2.582,28 e l'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi;
- 3) chiunque abusivamente rilascia la ricevuta di cui all' art. 17, comma 1, del presente regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,23 a Euro 1.032,91. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione. Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,65 a Euro 206,58. Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal Giudice congiuntamente alla pena.
- 4) le imprese o societa' di consulenza che, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 17, comma 2, del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51,65 a 206,58;
- 5) chiunque esercita l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,28 a Euro 10.329,14. Ove difetti altresì l'attestato di idoneita' professionale, si applica l'articolo 348 del codice penale;
- 6) quando vengano meno i requisiti di cui all'art.4 del presente regolamento o quando siano accertati gravi abusi, l'autorizzazione e' revocata.

Conseguentemente all'accertamento di gravi abusi, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,91 a Euro 5.164,57, salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.

ART. 21
Norme transitorie e finali

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge 8 agosto 1991, n.264 esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club, uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge 8 agosto 1991, n.264, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attivita' conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia

anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale; tale autorizzazione e' condizionata risolutivamente, e pertanto soggetta a revoca, qualora non venga attestata la frequenza con profitto al corso di formazione professionale di cui all' art. 4 comma quinto della legge 11/94, nella prima o nella seconda sessione utile.

3. Al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si prescinde dal possesso dei requisiti d' idoneita' dei locali e di adeguata capacita' finanziaria, fatte salve le ipotesi contemplate dai successivi commi.

4. Locali

I criteri stabiliti dal presente Regolamento non si applicano ai locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano gia' attivita' di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il disbrigo di pratiche - automobilistiche.

I criteri stabiliti dal presente Regolamento si applicano anche alle imprese o societa' che, pur esercitando l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attivita' a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attivita' di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data del 16.12.1992.

5. Capacita' finanziaria

La dimostrazione di tale requisito non e' richiesta agli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano gia' attivita' di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del R.D. 8 giugno 1931, n. 773.

La dimostrazione di tale requisito e' richiesta per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che pur esercenti l'attività alla data del 5.9.1991 abbiano posto in essere a decorrere dal 16.12.1992, data di entrata in vigore del Decreto Ministro dei Trasporti 9.11.1992, trasformazioni che abbiano comportato la costituzione di una nuova entita' giuridica: la fattispecie e' nel concreto rappresentata dalla trasformazione da impresa individuale, o familiare, in societa', mentre ne e' escluso il mutamento da un tipo di societa' in un altro.

Nei locali sede dell'agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è possibile espletare anche attività assicurativa purché questa non costituisca attività principale.

ART.22

Licenze ex art. 115 T.U.L.P.S. per l'attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge 264/91

1. Coloro che risultano titolari di licenza rilasciata dal questore, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l' attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche - e ove prevista - per l' attivita' di rilascio di certificazione per conto di terzi e adempimenti ad esse connessi, successivamente all' entrata in vigore della legge 264/91 e nelle more dell' emanazione dei decreti attuativi della legge stessa, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale; tale autorizzazione e' condizionata risolutivamente, e pertanto soggetta a revoca, qualora non venga attestata la frequenza con profitto al corso di formazione professionale di cui all' art. 4 comma quinto della legge 11/94, nella prima o nella seconda sessione utile.

2. Al fine del rilascio delle suddette autorizzazioni si prescinde dal possesso dei requisiti d' idoneita' dei locali e di adeguata capacita' finanziaria, fatte salve le ipotesi contemplate dal precedente art. 21, comma quarto e quinto.

ART. 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutivita' del provvedimento Consiliare con il quale è stato approvato.

Allegato 1

Oggetto: tipologie provvedimenti sanzionatori nell'attività di Agenzia pratiche auto con

definizione dei criteri di applicazione delle relative sanzioni amministrative di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264 e succ. modifiche, art. 92 C.d.S. (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e succ. modifiche.

I) Ammonimento

Per prassi dell'Ufficio, si provvede ad ammonire il titolare a tenere comportamenti corretti e pienamente conformi a quanto previsto dalla normativa di settore. *L'ammonimento* si riferisce ad omissioni od errori nella trattazione delle pratiche relative ad incarichi affidati all'Impresa, ovvero riconducibili a quei comportamenti che, pur non violando uno specifico precetto normativo dimostrano una ridotta professionalità del titolare di Impresa di consulenza.

In via esemplificativa si possono ricordare i casi di:

1. **omesse comunicazioni** alla Provincia inerenti elementi gestionali correlati all'esercizio dell'attività quali a titolo esemplificativo:

la definizione di orari di apertura della sede ed eventuali variazioni;

la chiusura degli Uffici per periodi prolungati (ex ferie);

lo smarrimento di documentazione rilasciata dalla Provincia quali:

autorizzazione all'esercizio attività, tesserino di riconoscimento per accesso ai pubblici uffici, tariffario, ecc.

l'introduzione di nuove metodologie di lavoro quali: introduzione di archiviazione ottica, introduzione del registro giornale di cui all'art. 6 L.264/1991 con sistemi informatici

2. **irregolare tenuta del registro giornale in ragione di - a titolo esemplificativo - omesse stampe, parziale annotazione** degli elementi necessari per la corretta registrazione degli incarichi., ecc. qualora non ricorrano le condizioni per l'adozione di provvedimenti sanzionatori ulteriori e diversi;

3. presenza di **attrezzature mediche al di fuori degli appositi locali adibiti ad ambulatorio** quali ad esempio la tabella optometria, lettino medico, ecc

4. omessa esposizione del "cartello reclami" messo a disposizione dalla Provincia

In caso di mancata rimozione delle contestazioni di cui sopra si provvede con eventuale adozione di Provvedimento di Diffida

Nota: L'Ammonimento è applicabile anche alle Imprese di Autoscuola, nell'esercizio dell'attività di cui alla L. 4 gennaio 1991, n. n (attività di consulenza svolta limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto).

II DIFFIDA

Ai sensi dell'art. 9 L.264/1991, comma 2, I capoverso, si provvede a diffidare il titolare/legale rappresentante dell'Impresa per accertate irregolarità nell'esercizio di attività di consulenza o di inosservanza degli obblighi riferiti alle tariffe, ai sensi dell'art. 8 L. 264/91.

Nota: La diffida è applicabile anche alle Imprese di Autoscuola, nell'esercizio dell'attività di cui alla L. 4 gennaio 1991, n. 11., relativamente ai punti 3) – tariffari e 4) – Registro giornale

Di seguito si esemplificano i casi di irregolarità (-lievi che comportano l'applicabilità del provvedimento di diffida (salvi i casi di reiterazione di cui al punto III)

1) Omesse o ritardate comunicazioni' circa le variazioni riguardanti:

-eventi che incidono sul mantenimento di uno dei requisiti di cui all'art. 3 L. 264/1991 (requisito morale, requisito professionale, capacità finanziaria, disponibilità locali);

¹ Da documentarsi dalla data del verbale assembleare, dell'atto notarile o , se presente e più favorevole, dalla data di variazione effettuata presso la Camera di Commercio. Per le variazioni di organico dal verificarsi dell'evento o, se più favorevole, dalla data di cessazione comunicata ai competenti enti previdenziali e assicurativi o Centri per l'Impiego.

- modifiche nella titolarità dell'impresa autorizzata ovvero nella struttura aziendale (ingresso-recesso soci; variazione consiglio d'amministrazione; variazione forma giuridica; variazione ragione sociale, ecc..., subentro mortis causa);
- inserimento/distrazione dei collaboratori inseriti in organico (compresa l'ipotesi in cui, durante una visita ispettiva, venga rilevato personale non autorizzato che svolge attività 264/1991);
- eventuali modifiche (interventi/ristrutturazioni) apportate ai locali o esercizio di attività diverse in carenza di nulla osta" al fine di salvaguardare il rispetto di prefissati criteri normativi;

N.B. Per tardività si intende una comunicazione effettuata oltre il termine di giorni trenta dall'effettivo verificarsi dell'evento o – se più favorevole – dall'effettiva conoscenza da parte dell'interessato.

2) omessa esposizione, nei locali dell'agenzia, oppure esposizione non visibile

--dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia per l'esercizio dell'attività di consulenza dei tariffari vidimati dalla stessa;

--logo (vetrofanìa) STA/ CSM – Centro Servizi Motorizzazione/Targhe di prova dei veicoli (DM 374/2003)

per le relative Agenzie.

3) Tariffari

--mancata vidimazione del tariffario e contestuale deposito in copia presso la Provincia;

-- inosservanza delle tariffe depositate, vidimate ed esposte;

--variazione delle tariffe senza la preventiva vidimazione e il preventivo deposito del nuovo tariffario presso la Provincia.

4) Registro giornale

errata od omessa trascrizione della data di rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91

cancellature o irregolarità nella tenuta del registro giornale, per mancato aggiornamenti, dello stesso in base ai criteri di *cronologicità ed immediatezza* (escluse le parziali annotazioni soggette ad ammonimento o ipotesi più avanti specificate sanzionate più gravemente)

--inosservanza dei criteri di gestione del registro giornale informatizzato;

--mancata tenuta del registro giornale di cui all'art. 6 della L. 264/91.

5) Inadempimenti derivanti dal combinato disposto di cui all'art. 7, comma della L. 264/1991 e art. 92 CdS

Le ipotesi previste sono di seguito riassunte e poi specificate più avanti (punto VII):

- a) art. 92. Cds comma 3, ultimo capoverso - Irregolarità nel rilascio della ricevuta;
- b) art. 92 CdS, comma 2, secondo periodo e comma 4 - Mancato rilascio dell'estratto sostitutivo del documento originale nel termine dei trenta giorni;
- c) art. 92 CdS, comma 3, primo periodo -Rilascio abusivo di ricevuta;

Resta ferma la facoltà dell'Ufficio di valutare tali condotte sotto il profilo dell'irregolare esercizio dell'attività di consulenza se congiunte ad altri elementi di irregolarità accertati documentalmente –anche a seguito di segnalazioni delle Autorità competenti - o in sede di visita ispettiva

Dota: Le condotte di *rilascio abusivo* – in base all'art. 92 CdS - comportano la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività se ne vengono contestate almeno tre nell'arco del triennio decorrente dall'accertamento della prima violazione (reiterazione della condotta di rilascio abusivo).

6) Segnalazione per irregolarità nell'attività STA (Sportello Telematico dell'Automobilista) inviate dalle Amministrazioni competenti (Uffici Motorizzazione Civile e gli Uffici Provinciali ACI-PRA).

² Il nulla osta provinciale viene adottato alle dovute comunicazioni inoltrate al competente ufficio comunale, in base alla normativa di riferimento.

--idoneità o disponibilità locali (mutamento sostanziale non compatibile con attività di agenzia che non venga ripristinato dal titolare nel termine assegnato);

--capacità finanziaria (mancata comunicazione di ripristino del requisito perso oltre i termini consentiti, comprende i casi di fallimento/liquidazione della società);

inoltre:

--reiterazione della condotta di rilascio abusivo di ricevuta, ai sensi dell'art. art. 92 CdS, comma 3, primo periodo, se contestata almeno tre volte nell'arco del triennio decorrente dall'accertamento della prima violazione.

V Revoca dell'autorizzazione congiunta a sanzione amministrativa pecuniaria da €1.032,00 a €5.164,00.

Ai sensi dell'art. 9 L. 264/1991, comma 3, si provvede altresì alla **revoca** del titolo autorizzatorio quando siano accertati **gravi abusi**; in tale ipotesi si applica inoltre quale sanzione accessoria la **sanzione amministrativa pecuniaria** da €1.032,00 a €5.164,00.

Per gravi abusi si intendono tutte quelle azioni od omissioni ascrivibili a dolo o a colpa grave, poste in essere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di consulenza automobilistica e tali da cagionare **gravi danni patrimoniali o no patrimoniali a carico dell'utente, accertati in via definitiva**; si considerano, in particolare, le ipotesi di **condotte che assumono altresì aventi rilevanza penale accertate con sentenza definitiva passata in giudicato**.

VI Sanzione amministrativa pecuniaria da €2.582,00 a €10.329,00

Ai sensi dell'art. 9 L. 264/1991, comma 3, si provvede ad irrogare la **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 2.582,00 a € 10.329,00 a chiunque eserciti l'attività di consulenza senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. Tale illecito può essere commesso anche da chi, durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione, continua ad esercitare l'attività di consulenza.

E' necessaria la comunicazione alla Procura ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5, per comunicazione del reato di cui all'art. 348 del C.p.

Si precisa altresì, quale ulteriore criterio applicativo della fattispecie sanzionatoria, che non occorre in questo caso che l'attività sia svolta in modo continuativo, potendosi configurare anche con il compimento di un solo atto, purché realizzato a titolo oneroso, ovvero dietro corrispettivo.

VII Sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 92 CdS

a) Art. 92. Cds comma 3, ultimo capoverso -

Irregolarità nel rilascio della ricevuta: condotta punita con la sanzione del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00. Ricorre tale ipotesi quando il documento è stato rilasciato in modo difforme a quanto previsto dalla normativa.

Casi esemplificativi di irregolarità

--ancata annotazione del rilascio della ricevuta – in ipotesi di assunzione di incarico - nel registro giornale ovvero annotazione tardiva;

--utilizzo di ricevuta *non conforme* al modello ministeriale;

--cancellature o irregolarità nella tenuta del registro giornale per incarichi per cui è stata rilasciata la ricevuta;

--mancato rilascio al committente della ricevuta di cui all'art. 7 legge 264/91 nei casi in cui il cliente consegna all'agenzia l'originale dei documenti di circolazione in corso di validità;

--rilascio di ricevuta nelle ipotesi in cui non è necessario trattenere il documento di circolazione del mezzo o il documento di abilitazione alla guida'.

⁴ A livello esemplificativo, per le Agenzie STA in ipotesi di rilascio di ricevuta in violazione delle procedure del "metodo cooperante", fatte salve le ipotesi di esclusione di tale metodo, in conformità alle

relative disposizioni ministeriali (Ci c. min. 6 maggio 2003 prot. n. 167o/M36o che riassume le possibili cause di esclusione delle procedure "STA Cooperante", e succ. eventuali modifiche ed integrazioni)

b) art. 92 CdS, comma 2, secondo periodo

- Mancato rilascio dell'estratto sostitutivo del documento originale nel termine dei trenta giorni condotta punita con la sanzione del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00.

c) art, 92 CdS, comma 3, primo periodo -Rilascio abusivo di ricevuta:

condotta punita con la sanzione del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00.

Ricorre tale ipotesi quando il documento è stato rilasciato in carenza delle condizioni previste dalla normativa.

Casi esemplificativi di rilascio abusivo:

--rilascio di ricevuta *con elementi diversi* dal documento *originale*;

--mancato ritiro del documento originale;

--rilascio della ricevuta sostitutiva con l' indicazione termine superiore a quello previsto dalla normativa (30 giorni dal giorno di ritiro del documento);

--rinnovo o reiterazione nel rilascio della ricevuta, violando il precetto di cui all'art. 92 del nuovo CdS, ultimo capoverso.

Il numero massimo delle agenzie, a livello provinciale e di zona, viene definito in rapporto al numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, come risultante da verifica quinquennale sulla base dei dati forniti dal CED Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I veicoli immatricolati nella Provincia di Avellino, così come da comunicazione del CED Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono 348.021 che, diviso per il coefficiente normativo pari a 2400, permettono il rilascio di 145 autorizzazioni amministrative relative alle Agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Considerato che, a seguito di verifiche sull'operatività delle autorizzazioni effettuate di concerto con gli Uffici della Motorizzazione Civile di Avellino, sono risultate operanti n. 95. Agenzie, allo stato è possibile autorizzare, con apposito Bando Pubblico, n.50 Agenzie, ripartite sul territorio in relazione al numero dei veicoli immatricolati (diviso il coefficiente 2400) relativi ai singoli Comuni della Provincia di Avellino di cui all'allegato 4.

Quanto rapportato va valutato sicuramente, in relazione all'emanazione dei Bandi Pubblici per le nuove autorizzazioni, tenendo conto, così come da incontri con le associazioni di categoria e da apposita nota del 14.03.2012 trasmessa dall'UNASCA –segreteria di Avellino allo scrivente, anche della realtà lavorativa e del contesto temporale nel quale ci troviamo laddove l'attuale crisi Nazionale si riflette negativamente sulle attività economiche della nostra Provincia.



Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO
PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE
ALLESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

INDICE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - NORME GENERALI	3
ART. 3 - SOGGETTI INTERESSATI	3
ART. 4 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI	3
ART. 5 - RILASCIO DELL'ATTESTATO IN ESENZIONE D'ESAME	4
ART. 6 - AVVISO PUBBLICO	4
ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME	4
ART. 8 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE	5
ART. 9 - COMMISSIONE D'ESAME	5
ART. 10 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME	6
ART. 11 - PROVA D'ESAME	6
ART. 12 - RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE	6
ART. 13 - ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO	7
ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA	7
ART. 15 - ADEGUAMENTO NORMATIVO	7

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Avellino gli esami per ottenere l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, e della Legge Regionale 13 maggio 2003 n. 9 e del presente Regolamento.

ART. 2 - NORME GENERALI

1. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente.

3. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza annuale, salvo diversa determinazione del Responsabile del Servizio competente in relazione alle richieste degli utenti.

ART. 3 - SOGGETTI INTERESSATI

1. Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza, previo superamento di esame di idoneità di cui all'art. 5 della stessa Legge n. 264/91:

- a) coloro che intendono esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) coloro che subentrano per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso del titolo professionale;
- c) coloro che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 5.9.1991 (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.

ART. 4 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'Allegato "C", punto 3 della L.R. n. 9 del 13.5.2003, di seguito riportati:

- avere la cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia;
- avere raggiunto la maggiore età;
- non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale;
- non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione, previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni contro la mafia);
- non essere interdetto o inabilitato;
- essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado o titolo di studio equipollente.

2. Possono essere ammessi all'esame producendo, in sostituzione del titolo di studio, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione professionale di cui all'art. 4, commi 6 e 7 della L. n. 11/1994, secondo le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta Regionale 18.4.2001, n. 542:

- i soggetti subentranti nell'attività, in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'idoneità professionale;
- i soci ed i familiari del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, come individuati dall'art. 4, comma 7 della L. n. 11 /1994;
- i soggetti che dimostrano di aver esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da meno di tre anni anteriormente al 5.9.91.

3. I soggetti che dimostrino di aver esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da più di tre anni, ma meno di cinque, anteriormente al 5.9.91, possono essere ammessi all'esame in carenza del titolo di studio e senza l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale. L'esperienza posseduta può essere dimostrata a mezzo di qualsiasi atto o documento probante quali libri paga, attestazioni di versamento dei contributi previdenziali, atti notori, ecc.

ART. 5 - RILASCIO DELL'ATTESTATO IN ESENZIONE D'ESAME

1. Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio, con le modalità e nei termini di cui ai Decreti del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione datati 2-7-1996 e 19-2-1998:

- coloro che esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. n. 264/91 (5.9.1991);
- i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli Automobil Club che siano in servizio da almeno quindici anni.

ART. 6 - AVVISO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale viene fissata mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

2. Con l'avviso pubblico è altresì comunicato il giorno e il luogo in cui si terrà la prova d'esame ed è messo a disposizione degli interessati l'elenco completo dei quesiti facenti parte della prova d'esame.

3. L'avviso e l'elenco dei quesiti viene affisso all'Albo Pretorio online della Provincia.

4. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, devono presentare apposita domanda redatta in bollo alla Provincia di Avellino, secondo il fac-simile reperibile sul sito online della Provincia, con la quale dichiarano, ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000, quanto di seguito elencato:

- a. generalità, residenza e cittadinanza;
- b. il possesso del necessario titolo di studio, ovvero il possesso dell'attestato di partecipazione al previsto corso di formazione professionale;
- c. il possesso dei requisiti, già elencati al precedente art. 4, comma 1, del presente Regolamento.

2. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo l'istanza dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, se la domanda viene consegnata di persona. In alternativa l'istanza può essere inviata per posta unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

3. Ai fini dell'ammissione all'esame i candidati devono presentare alla **Provincia di Avellino– Settore Trasporti –**, apposita domanda in forma scritta e in bollo, autocertificando il possesso dei requisiti per l'ammissione.

Il soggetto che intende sostenere l'esame deve dichiarare, tramite apposito modello di autocertificazione, sotto la propria responsabilità, di non sostenuto nei due mesi antecedenti lo stesso esame presso altra Amministrazione Provinciale e che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di fatto, le cause di divieto, di

sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Al fine di semplificare la redazione della domanda, il Settore competente predispone e diffonde sul sito Web dell'Ente, idonei modelli fac-simile, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000.

Alla domanda deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, da effettuarsi con versamento di € 100,00 sul c/c 19435189, intestato a Provincia di Avellino con causale "Provincia di Avellino- Esame 'IDONEITA' PROFESSIONALE ALLESCERIZIO DELL'ATTIVITA'DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO",utilizzando il modello postale a tre sezioni.

Le domande di ammissione all'esame sono valutate dal Settore Trasporti della Provincia, al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti prescritti.

In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., determinando altresì la data entro cui far pervenire la documentazione mancante, pena la non ammissione all'esame.

In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame, con motivata disposizione dirigenziale. Nel provvedimento devono essere espressamente indicate le autorità giurisdizionali competenti per l'esperimento di eventuale ricorso.

In caso di non ammissione all'esame, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato.

La Provincia di Avellino non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax o e-mail.

ART. 8 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1. Il Servizio competente:

- a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione;
- b) redige l'atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame;
- c) predispone l'elenco degli ammessi, che viene affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito online della Provincia di Avellino per giorni 15 (quindici) consecutivi. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
- d) comunica ai candidati esclusi, con notifica sull'Albo Pretorio online dell'Ente ed a mezzo lettera raccomandata A.R., i motivi della non ammissione;
- e) provvede al rilascio degli attestati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del verbale d'esame contenente l'esito delle prove.

ART. 9 - COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione, di seguito descritta,nominata con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino, è presieduta dal Dirigente del Settore Trasporti, o da un suo delegato, ed è composta dai seguenti soggetti:

- un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ingegnere o architetto) designato dal Direttore Provinciale dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Avellino;
- un esperto di "Accesso al mercato" designato dal Dirigente di settore della Provincia tra i funzionari dell'Ente ;
- un esperto in "Diritto" designato dal Dirigente di settore della Provincia tra i funzionari dell'Ente ;
- un esperto in "Sicurezza stradale" designato dal Dirigente di settore della Provincia tra i funzionari dell'Ente;
- un esperto in "Regime Tributario" designato dal Dirigente di settore della Provincia tra i funzionari dell'Ente;

Per ogni effettivo è nominato un supplente.

Un dipendente della Provincia appartenente svolge le mansioni di

Segretario ed è designato dal Dirigente di settore della Provincia .

Qualora se ne verificasse la necessità è data facoltà alla Provincia di avvalersi ,in sostituzione del personale interno,di personale esterno purchè in possesso di comprovata esperienza nelle materie di esame.

I componenti le Commissioni durano in carica tre anni dalla nomina salvo diversa indicazione dell'Ente.

Ai componenti della Commissione ed al segretario , spetta un gettone di presenza,giusto accordo Stato-Regione-Enti Locali del 14 febbraio 2002, determinato con atto separato dal Dirigente del competente Servizio per un importo conforme alla delibera di G.P. n. 466 del 27.06.2003 e,cioè, di € 60,00, oltre al rimborso spese secondo la disciplina vigente per i componenti esterni se residenti fuori dalla Provincia di Avellino.

Le riunioni della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.

Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la validità della formazione della Commissione stessa e si accerta dell'identificazione dei candidati.

Il Commissario effettivo o supplente che non si presenta per due volte consecutive alle sedute della Commissione, senza giustificato motivo, è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente, il Presidente della Provincia nomina un nuovo Commissario.

Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati.

La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i membri designati (Effettivi o Supplenti).

Al fine di assolvere alle verifiche di compatibilità dei Commissari e Candidati, previste dalle normative vigenti, (C.C., artt. 51 e 52), il Presidente successivamente alla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione agli esami da parte dei partecipanti, invia via email e/o via fax ai componenti della commissione i nominativi e il modello di dichiarazione di incompatibilità. Qualora uno o più commissari ravvisassero l'incompatibilità di partecipazione agli esami, tempestivamente provvederanno a delegare i membri supplenti.

Le procedure concorsuali devono concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione dell'esame. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice, con motivata relazione da inoltrare.

I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.

La Provincia di Avellino può stipulare accordi con altre Province per lo svolgimento unitario degli esami.

Le sessioni d'esame sono due all'anno;le date saranno stabilite in funzione delle istanze.

Salvo casi eccezionali valutati dall'Amministrazione, le sessioni di esame, al fine di una gestione funzionale e sostenibile per lo stesso Ente, sono convocate a fronte di un numero minimo di 3 (tre) richieste per ogni sessione prevista.

Sulla base di quanto emerso nella consultazione con i membri della Commissione, il Dirigente del Settore Trasporti indice le sessioni d'esame, con provvedimento che viene pubblicato sul sito Web della Provincia di Avellino. Con tale provvedimento sono stabiliti i termini entro i quali i candidati devono presentare la domanda di ammissione, la sede, la data e l'ora delle prove d'esame e viene approvato l'avviso pubblico di cui all'art.4.

Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione, almeno 15 giorni prima, la comunica agli interessati con notifica sull'Albo Pretorio online dell'Ente.

ART. 10 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Durante la prova d'esame non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione.

Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza di tali disposizioni ed il concorrente che contravviene, viene escluso dalla prova d'esame.

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, si redige apposito verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce direttive al segretario della Commissione affinché la verbalizzazione dei lavori della Commissione permetta la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e della formazione delle decisioni della Commissione stessa.

ART. 11 - PROVA D'ESAME

1. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle seguenti discipline, come definite dall' allegato C, punto 1 della L.R. n. 9 del 13-5-2003:

- a) la circolazione stradale,
- b) il trasporto di merci,
- c) la navigazione,
- d) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.),
- e) il regime tributario.

2. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.

3. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente venticinque quesiti, cinque per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame.

4. La prova d'esame ha una durata di due ore e si considera superata dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.

5. Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi e sul sito web.

ART. 12 - RILASCIO DELL'ATTESTATO DELL' IDONEITÀ PROFESSIONALE

Al candidato che ha superato l'esame, viene rilasciato un attestato avente validità illimitata nel tempo, che certifica l'idoneità professionale.

Ultimate le formalità di cui all'articolo precedente, la Commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente del Settore competente. L'elenco è pubblicato tramite apposita disposizione conclusiva del procedimento nell'Albo pretorio online della Provincia.

L'attestato di idoneità tecnica è rilasciato dal Dirigente del Settore Trasporti, sulla base delle risultanze dell'esame a coloro che siano risultati idonei, previo assolvimento dell'imposta di bollo, o a persone da questi delegate in forma scritta.

L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato all'interessato e il secondo è conservato agli atti, e dà la facoltà di esercitare le relative funzioni soltanto presso un'autoscuola della Provincia competente per territorio;

Il Dirigente del Settore competente provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc.), secondo le procedure previste dalle normative vigenti.

In caso di mancato superamento dell'esame, il candidato potrà ripresentare la domanda non prima di due mesi dalla data dell'esame non superato.

Alla nuova domanda dovranno essere allegati la ricevuta dei bollettini dei nuovi versamenti delle tasse previste, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere prodotti solo se quelli allegati alla precedente domanda sono scaduti al momento della predetta nuova domanda

ART. 13 - ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione all'esame.

2. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente del Servizio competente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato. Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Avellino segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.

ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1 E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 15 - ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme regionali, statali, statutarie. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.